



## ORDINANZA N° 57/2025/ADSP-MTMI

<b>OGGETTO:</b>	Porto di Crotona - Occupazione Temporanea di spazi e indici demaniali marittimi finalizzata alla organizzazione e svolgimento di una manifestazione sportiva - ROLLER DAY - 22 settembre 2025 - con contestuale installazione di manufatti e attrezzature amovibili. Ordinanza.
-----------------	---

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 186 del 30.07.2025 con il quale l'Avv. Paolo Piacenza è stato nominato Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, il quale esercita i compiti e le funzioni previste dall'articolo 8 della Legge n. 84/1994 e s.m.i.;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTA** l'istanza pervenuta in data 02.09.2025, assunta a protocollo generale dell'Autorità al n. 22782/E/2025 del 17.09.2025, attraverso la quale l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pattinaggio Artistico Infinity Crotone ha avanzato richiesta all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, per ottenere un'autorizzazione intesa all'occupazione temporanea di spazi demaniali marittimi di sosta ed espositivi ubicati all'interno del bacino portuale del Porto di Crotone per l'installazione di strutture e attrezzature amovibili a terra, finalizzate allo svolgimento del ROLLER DAY - da tenersi in data 22 settembre 2025 a partire dalle ore 17.30 - secondo la documentazione, tecnica, grafica e descrittiva, presentata a corredo dell'istanza di cui è parola;
- VISTA** la documentazione tecnica - *Planimetria Roller Day e Piano di Sicurezza Roller DAY 2025* - presentata a corredo dell'istanza sopra richiamata, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ordinatorio di competenza, in relazione alle attività programmate;
- VISTA** la nota prot. n. 22397/U/2025 del 11.09.2025 attraverso la quale il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo Decentrato di Crotone, esaminata la documentazione istata, ha avanzato alla Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di Crotone richiesta di espressione di ogni determinazione di competenza obbligatoria in materia di sicurezza degli ambiti portuali, anche in funzione dello schema planimetrico distinto relativamente al progetto codificato;
- VISTA** la nota prot. n. 21004 E/2025 del 17.09.2025 attraverso la quale la Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di Crotone esprimeva nulla osta all'utilizzo degli ambiti di infrastruttura portuale distinti nella codifica progettuale di cui è l'istanza, a condizione che fossero adottate delle misure di eliminazioni di rischi per la sicurezza degli ambiti portuale e fossero ottemperate talune prescrizioni relative ad assicurare la perimetrazione dell'area oggetto dell'esibizione, con particolare riguardo al lato banchine, in concessione alla Lega Navale, al fine di evitare cadute accidentali a mare;
- APPURATO** che, istruita la documentazione tecnica, grafica e descrittiva, il Molo Sanità del Porto di Crotone è da considerarsi come area di preminente interesse per l'ubicazione e l'installazione delle strutture e attrezzature oggetto di istanza e conseguenzialmente luogo privilegiato per lo svolgimento dell'intera manifestazione - posizionamento dei gazebo, installazioni, attrezzature, strutture, dispositivi utili per l'evento sportivo quali tendoni/gazebo/tensostrutture/bagni di facile posa e rimozione, pedana per la premiazione - nonché luogo di ricevimento e ospitalità di invitati e Autorità, punto di primo soccorso. Detti stand non sono dotati di impianto elettrico;
- CONSIDERATO** che, in tal senso, si renderà necessario interdire temporaneamente l'accesso, transito, passaggio e sosta della ordinaria viabilità pedonale sulle aree e superfici oggetto di interesse sul molo Sanità del Porto Vecchio di Crotone - già oggetto di interdizione carraia ad opera della scrivente Autorità;
- RITENUTO** che l'accesso, il transito, il passaggio e la sosta dell'ordinaria viabilità pedonale non potrà essere integralmente interdetta, consentendo comunque ed in qualunque momento l'usufruità ai cittadini ed avventori di tutte le superfici non oggetto di interesse per lo svolgimento dell'evento sportivo di cui è parola;
- CONSIDERATO** che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata e commisurata tanto alla durata della manifestazione, quanto ai contenuti della medesima;

- CONSIDERATO** pertanto, necessario provvedano all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime e specchi acquei interessati, rientranti nella sfera di competenza e nella circoscrizione territoriale di questa Autorità, anche mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo alla tutela della pubblica e provata incolumità, per l'installazione e la messa in sicurezza di tutte le strutture e attrezzature, amovibili a terra, necessarie per lo svolgimento della Manifestazione in questione;
- RITENUTO** di non ravvisare, all'attualità, motivi ostativi all'emissione di provvedimento ordinatorio e autorizzativo che consenta lo svolgimento della manifestazione di cui è istanza;
- CONSIDERATO** che nulla osta ai fini demaniali marittimi alla temporanea e circoscritta destinazione ed occupazione, per le finalità di cui è istanza, delle suddette aree, ad ospitare, temporaneamente, installazioni, strutture ed attrezzature necessarie allo svolgimento della manifestazione sportiva per come distinto nella documentazione tecnica, grafica e descrittiva;
- VISTO** l'articolo 59, numero 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione che stabilisce come l'Autorità competente, con propria Ordinanza, pubblicata all'albo d'ufficio, possa regolamentare tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti e delle aree limitrofe, nonché le varie attività che ivi vi si esercitano;
- VISTE** le Circolari n. 90 - prot. n. DEM2A 2914 del 22.07.1999 - e n. 99 - prot. n. DEM2A 1090 del 15.05.2020 - emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTO** il Regolamento di utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 136/2020 in data 30.04.2020 pubblicabile sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio all'indirizzo [www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti](http://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti);
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti dalla Legge n. 84/1994 e s.m.i. nonché dal Decreto Ministeriale delle Infrastrutture n. 186 del 30.07.2025;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

## **RENDE NOTO**

che a decorrere dalle ore 17.00 del 22.09.2025 e sino al termine delle ore 21.00 del 22.09.2025, si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza delle zone demaniali marittime del porto di Crotona, interessate dall'installazione di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della manifestazione sportiva di valore nazionale giovanile organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Pattinaggio Artistico Infinity Crotona, per come distinte negli allegati "*Planimetria Roller Day e Piano di Sicurezza Roller DAY 2025*", nonché all'interdizione temporanea all'accesso, transito, passaggio e sosta della ordinaria viabilità pedonale, del Molo Sanità sul Porto di Crotona - già oggetto di interdizione carraia ad opera della

scrivente Autorità - per come distinto nella documentazione tecnica, grafica e descrittiva allegata alla presente Ordinanza.

In funzione di quanto precede, a cura e spese dell'istante dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Pattinaggio Artistico Infinity Crotone,

1) Le aree e le superfici interessate dall'evento sportivo di cui è argomento, sul Molo Sanità del Porto di Crotone dovranno essere circoscritte, perimetrare, veicolate a tutte le misure di sicurezza confacenti e interdette all'accesso, transito, passaggio pedonale, per il tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva;

2) Dovrà essere comunque ed in qualunque momento garantito l'accesso, il transito, il passaggio e la sosta pedonale sul/al Molo Sanità del Porto di Crotone in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione sportiva di cui è argomento dell'area.

3) In nessun caso, potrà essere consentito l'accesso, passaggio, transito e sosta carraia di veicolo e/o mezzi, anche temporaneamente, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di emergenza, per i quali l'istante dovrà garantire apposito, riservato e costante passaggio e sosta, dei mezzi e veicoli di servizio e di emergenza della Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di Crotona e/o delle forze dell'ordine.

## **ORDINA**

### **ARTICOLO 1 ZONE DI INTERDIZIONE**

Per zona di interdizione è da intendersi solo ed esclusivamente le aree e le superfici circoscritte nell'allegato stralcio planimetrico rubrica come "*Planimetria ROLLER DAY*" che sarà installata a cura e spese dell'istante Associazione Sportiva Dilettantistica Pattinaggio Artistico INFINITY Crotona.

### **ARTICOLO 2 INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE AMOVIBILI**

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Pattinaggio Artistico INFINITY Crotona dovrà:

1. Munirsi di tutte le autorizzazioni/pareri/licenze necessarie per lo svolgimento della manifestazione, con particolare riguardo per quelle relative alle pubbliche manifestazioni di spettacolo e sport ex T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

2. Assicurare in maniera continuativa, con proprio personale delegato, il presidio d'area di demanio in parola;

3. Eseguire la verifica di conformità degli impianti e dei materiali destinati all'attività;

4. Acquisire apposita dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e delle attrezzature e degli impianti predisposta e redatta dall'esercente autorizzato all'esercizio dell'attività;

5. Rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti, con particolare riguardo ed attenzione ai gruppi elettrogeni;

6. Assicurare adeguate vie di fuga ed emergenza per il pubblico, da mantenere costantemente pronte all'utilizzo;

7. Provvedere al termine della manifestazione alla pulizia delle aree demaniali marittime utilizzate nel rispetto della normativa vigente di settore ed in particolare del D.Lgs. n. 152/2006, nonché di ogni altro provvedimento normativo o regolamentare vigente in materia;

8. Posizionare n. 2 estintori in prossimità dell'area interessata;
9. In ogni caso assicurarsi che nessun'altra opera, installazione, attrezzatura, struttura o dispositivo possa essere posizionata sul demanio al di fuori di quelle indicate nella documentazione tecnica allegata alla presente Ordinanza;
10. Dare per certo il presidio dei varchi e delle vie di fuga con personale incaricato dagli organizzatori, composto da volontari e guardie giurate;
11. Tenere sgombre le aree demaniali marittime non ricomprese nelle aree e superfici dettagliatamente distinte nella documentazione tecnica allegata;
12. Garantire una viabilità perimetrale di servizio a supporto delle attività portuali e dei mezzi di soccorso ed emergenza;
13. Garantire costante accesso, transito, passaggio e sosta pedonale presso il Molo Sanità per tutte le aree non ricomprese nelle superfici di interesse della manifestazione sportiva;
14. Assicurare, in costanza di manifestazione, nei termini precedenti ed in quelli successivi riguardanti le attività di installazione e disinstallazione delle attrezzature necessarie, ogni presidio sanitario e di pronto soccorso necessario e idoneo;

### **ARTICOLO 3 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

La presente ordinanza avrà la durata dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza e comunque con decorrenza dalle ore 17.00 del 22.09.2025 alle ore 21.00 del 22.09.2025. Le attrezzature poste in sosta nelle aree oggetto dell'odierna interdizione di cui all'articolo 2 della presente Ordinanza dovranno essere rimosse al termine della manifestazione. Decorsi i suddetti termini ed entro ventiquattro (24) ore dagli stessi l'istante dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun'altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature installate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime al libero uso pubblico. Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree e superfici discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree e/o superfici demaniali marittime che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione. Le suddette attrezzature rimosse devono essere trasferite al di fuori del demanio marittimo portuale e pertanto l'eventuale deposito su banchine piazzali costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

### **ARTICOLO 4 OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO**

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Pattinaggio Artistico INFINITY Crotone risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree, banchine e dei locali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree, banchine e dello specchio

acqueo messi a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità Portuale si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando l'istante direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi. Sono in particolare a carico del suddetto operatore: a) la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, incluse le dotazioni informatiche ed elettroniche; b) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi; c) il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione; d) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti; e) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla – osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa; f) il rispetto delle emanate e richiamate Ordinanze della Capitaneria di Porto di Crotona e dell'Amministrazione comunale di Crotona.

#### **ARTICOLO 5 CANONE**

Relativamente al corrispettivo da versare da parte dell'istante per utilizzazione di aree demaniali marittime, considerando il carattere socioculturale, nonché la natura non commerciale dell'evento, nonché l'esigua durata della manifestazione sportiva, la presente autorizzazione viene rilasciata senza alcun corrispettivo di canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 NORME FINALI**

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

#### **ARTICOLO 7 SANZIONI**

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

#### **ARTICOLO 8 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE**

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà affissa che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità Portuale, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Crotona, all'Albo Pretorio del Comune di Crotona.

#### **ARTICOLO 9 ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Gioia Tauro, 19/09/2025.

**IL DIRIGENTE**  
DELL'AREA SEDI PERIFERICHE  
Dott. Pasquale FARAONE

**IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**  
Dott. Pasquale FARAONE

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Avv. Paolo Piacenza